



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA- SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI.

Numero 39 Del 14-04-21

NUM.REG.GEN.111

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria per i centri di responsabilità

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di aprile nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con D.Lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- con D.Lgs. 126 del 10.8.2014 modificativo del suddetto decreto e del D.Lgs. 267/2000 è stata data completa attuazione alla riforma della contabilità armonizzata per le Regioni e gli EE.LL. a partire dal 1.1.2015;

Richiamato l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 il quale dispone le **regole generali per l'attività di riaccertamento ordinario dei residui** come segue:

“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...omissis..). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli

stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”;

Tenuto conto che **le suddette regole sono meglio dettagliate nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria al punto 9**, del quale si riportano di seguito le parti salienti:

- punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria che, in riferimento alle verifiche da effettuare ai fini del riaccertamento dei residui, prescrive quanto segue:

“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

.....

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) *i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) *i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) *i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) *i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) *i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) *i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

Visto inoltre il punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria che, in riferimento alla **costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato per le spese di investimento**, prevede che:

Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione):

- a) *tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. In altre parole l'impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale;*
- b) *le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorchè non impegnate).*

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Si segnala la rilevanza della "prenotazione della spesa" riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell'opera, uniche fattispecie di costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi.

Visto infine il punto 6.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria che, in riferimento ai **requisiti per il mantenimento di una somma a residuo passivo**, dispone che:

La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 trasmessi dal servizio finanziario a questo Settore per i centri di responsabilità;

Considerato che l'attività di verifica ai fini del riaccertamento ha richiesto un approfondito esame di tutte le partite creditorie e debitorie al fine di determinare l'esattezza e correttezza contabile dei dati riportati e delle procedure seguite secondo la nuova contabilità armonizzata;

Dato atto che:

- in ottemperanza in particolare alle prescrizioni riportate nei sopracitati punti 9.1, 5.4 e 6.1 del principio contabile finanziario applicato della contabilità armonizzata è stata esperita pertanto l'istruttoria di competenza a presupposto delle valutazioni effettuate dal titolare della relativa entrata e spesa ai fini del riaccertamento dei residui in allegato;
- l'esito dell'istruttoria ha dato luogo alle risultanze contabili contenute nei documenti allegati alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale.

Visto l'art 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Visto il vigente Regolamento di contabilità ed il Regolamento dei controlli interni

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs. 118/2011 e loro successive modifiche ed integrazioni

Ritenuta la propria competenza in materia

DETERMINA

1 - di approvare gli allegati elenchi alla presente determinazione, a costituirne parte integrante e sostanziale, in esito all'istruttoria effettuata, conformemente alle norme citate in premessa che qui si intendono espressamente richiamate, sui residui attivi e passivi esistenti al 31/12/2020 dei PEG afferenti "all'Area amministrativa-demografica",

Allegato "Entrata" contenente, per i centri di responsabilità in oggetto, l'individuazione dei **crediti**:

- a) da eliminare poiché riconosciuti assolutamente inesigibili o perché ne è avvenuta la legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito,
- b) da re-imputare poiché imputati al 2020 ma che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito è esigibile;
- c) da riclassificare in quanto non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio;
- d) da mantenere in quanto corrispondenti ad obbligazioni attive perfezionate e scadute entro il 2020 ma non ancora realizzate monetariamente e che quindi sono da considerare **residui attivi**.

Per ciascuno dei suddetti sono evidenziate le ragioni dell'eliminazione, della re-imputazione, della riclassificazione o del mantenimento ai sensi delle norme citate in premessa

Allegato “Spesa” contenente, per i centri di responsabilità in oggetto, l’individuazione dei **debiti**:

- a) da eliminare, poiché sono debiti insussistenti o prescritti o perché corrispondono a prenotazioni di impegni assunti per procedure cui non hanno dato seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate (con eventuale separata indicazione di quelli che confluiscono nelle specifiche componenti dell’avanzo di amministrazione destinato, accantonato o vincolato), salvo le eccezioni previste per le spese di investimento per le quali è possibile costituire il Fondo Pluriennale Vincolato anche in assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata alle condizioni di cui al principio contabile finanziario di seguito riportato
- b) da re-imputare poiché imputati al 2020 ma che, per ragioni sopravvenute successivamente alla imputazione, non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il debito è esigibile;
- c) da riclassificare in quanto non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio
- d) da mantenere in quanto corrispondenti ad obbligazioni perfezionate scadute nel 2020 ma non ancora realizzate monetariamente e che quindi sono da considerare **residui passivi**.

Per ciascuno dei quali sono evidenziate le ragioni dell’eliminazione, della re-imputazione, della riclassificazione o del mantenimento ai sensi delle norme citate in premessa.

2 - di dare atto che la presente determinazione, munita dei relativi allegati, costituirà documento necessario per il servizio finanziario, al fine di elaborare il Conto del Bilancio dell’esercizio 2020 e determinare il Risultato di Amministrazione 2020.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 18-05-21 e vi resterà fino al 02-06-21 .

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme
all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
